Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 aprile 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 94 DEL 22 APRILE 1950:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1950, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1639)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1950, n. 154.

Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, addì 19 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze, prof. Ezio Vanoni, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari, rappresentato dal suo presidente, avv. Gino Foletti, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito agrario per la Sardegna di effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 2.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 3.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga di istituire, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore della presente convenzione, doterà i detti magazzini di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di L. 120.000.000, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Art. 4.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto di credito agrario per la Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alle Stazioni ferroviarie di Sassari e Cagliari o a quelle Intendenze di finanza per ordinazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette Stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 9.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il sesto mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione;

lire 3,75 % fino ad un importo di L. 250.000.000;

lire 3,25 % sull'importo eccedente i 250.000.000.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 11.

Art. 11.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 10 è stato tenuto conto del costo presuntivo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° luglio 1948, risultante dallo unito prospetto allegato *B*, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio medesimo, nonchè il costo dei trasporti, delle assicurazioni, delle spese postali e di cancelleria e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare, è consentita, tanto a favore dell'Istituto, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 10 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale calcolato alla data del 1° luglio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati alla data del 1° luglio 1948 in L. 210.000.000.

La prima revisione potrà essere consentita alla data del 31 dicembre 1950 in rapporto al costo del servizio calcolato al 1° luglio 1948 ed all'importo presuntivo dei prelievi risultanti dal precitato allegato *B*.

L'accertamento del costo del servizio previsto dal comma precedente verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrale ed ausiliario dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di L. 4.000.000 (valore nominale), in titoli di Stato 5 % a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 3.

Art. 15.

L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito agrario per la Sardegna degli armadi di sicurezza, attualmente in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si renderanno disponibili.

La detta cessione dovrà avvenire mediante compilazione, da parte dell'Ufficio del registro cedente, di apposito verbale di consegna in quadruplice esemplare descrittivo degli armadi ceduti.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, l'Istituto dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

Il ritiro dei suddetti armadi e la loro riconsegna deve avvenire a cura e spese dell'Istituto.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge che l'approva ed ha durata fino al 31 dicembre 1950. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per il successivo triennio.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo delle proprie dipendenze.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare, come pure i relativi allegati *A*) e *B*), sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il presidente
dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna
GINO FOLETTI

ALLEGATO *A*
(Art. 9 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.

Numero	Piazza	Provincia	Indirizzo
1	Ales	Cagliari	corso Umberto, 52
2	Cagliari	»	via Torino, 8
3	Ghilarza	»	via Carlo Alberto, 7
4	Iglesias	»	(in assestamento) recapito provvisorio presso il municipio
5	Oristano	»	via Garibaldi, 22
6	Sanluri	»	piazza Castello, 1
7	Mandas	»	via Sant'Antonio, 1
8	Bosa	Nuoro	via La Passeggiata, 4
9	Cuglieri	»	via Umberto, 1
10	Isili	»	via Costituzione, 6
11	Lenusei	»	corso Vittorio Emanuele, 15
12	Macomer	»	corso Umberto, 62
13	Nuoro .	»	corso Garibaldi, 70
14	Siniscola.	»	via Sassari, 61
15	Sorgono	»	via Margherita, 10
16	Alghero	Sassari	via Colombano, 18-c
17	Bono	»	(in assestamento) recapito provvisorio presso il municipio
18	Nulvi .	»	corso Vittorio Emanuele, 12
19	Olbia .	»	via Porto Romano, 2
20	Ozieri .	»	via Umberto, 26
21	Pattada .	»	via Santa Sabina, 17
22	Sassari	»	viale Umberto, 18
23	Tempio .	»	piazza V. Emanuele, 4
24	Thiesi .	»	piazza Municipio, 1

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il presidente
dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna
GINO FOLETTI

ALLEGATO *B*
(Art. 11 della convenzione)

PREVENTIVO

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI
ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1948

SPESA

Personale L. 6.500.000
1) N. 3 impiegati magazzino centrale Sassari
2) » 1 impiegato magazzino ausiliario Cagliari
3) » 1 impiegato a Sassari
4) » 4 impiegati (calcolati per le 24 filiali)

Tot. 9 impiegati

Assicurazioni e trasporti . . . . L. 1.000.000
Stampati, cancelleria, postali, ecc. . . » 375.000

Totale spesa . L. 7.875.000

ENTRATA

Provvigione L. 3,75 % fino ad un importo di lire 250.000.000 vendita annuale presunta L. 210.000.000 L. 7.875.000

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il presidente
dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna
GINO FOLETTI

LEGGE 1° aprile 1950, n. 155.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (1° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

All'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo di nuova istituzione n. 324-*ter* « Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 37. — Imposta sui fabbricati	L.	50.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 41. — Imposta straordinaria, ecc. sui redditi distribuiti dalle Società commerciali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	1.500.000.000
Cap. n. 43. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	1.100.000.000
Cap. n. 44. — Imposta sulla manomorta	»	50.000.000
Cap. n. 45. — Imposta di registro	»	5.000.000.000
Cap. n. 48. — Tassa di bollo	»	1.000.000.000
Cap. n. 49. — Imposta in surrogazione del registro e del bollo	»	1.000.000.000
Cap. n. 51. — Imposta ipotecaria	»	1.000.000.000
Cap. n. 56. — Tasse sulle concessioni governative	»	1.000.000.000
Cap. n. 57. — Tassa di circolazione sulle autovetture, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 63. — Tassa di bollo sulle carte da giuoco, ecc.	»	240.000.000
Cap. n. 70. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	1.500.000.000
Cap. n. 71. — Imposta sulla fabbricazione della birra	»	1.000.000.000
Cap. n. 72. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	4.500.000.000
Cap. n. 73. — Imposta sulla fabbricazione di glucosio, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 74. — Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	»	1.000.000.000
Cap. n. 75. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. n. 77. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica	»	500.000.000
Cap. n. 78. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	50.000.000
Cap. n. 81. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 83. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 86. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 87. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	12.000.000.000
Cap. n. 91. — Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 92. — Provento del lotto	»	2.000.000.000
Cap. n. 101. — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	»	50.000.000
Cap. n. 167. — Addizionale 5 % alle imposte dirette erariali, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 183. — Saldo di conti, ecc.	»	1.300.000.000
Cap. n. 267. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc.	»	2.799.000
Cap. n. 289. — Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	»	344.900.000
Cap. n. 394-*bis* (di nuova istituzione). — Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni alleate all'Italia, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, e ricavo dalla vendita delle merci acquistate dallo Stato all'estero per l'approvvigionamento del Paese	»	3.500.405.480
Totale degli aumenti	L.	63.048.104.480

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 50. — Sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari, ecc.	L.	1.750.000.000

c) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. 362-*bis*. — Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità consumate durante il quinquennio 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952, dovute per legge o per convenzione, dai Comuni, agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36).

d) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 320. — Somma proveniente dal Fondo lire E.R.P., destinata a finanziare le spese per l'esecuzione di opere di ricostruzione.

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949-1950.

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 27. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	L.	1.158.637.500
Cap. n. 35. — Spese per il Senato della Repubblica	»	350.000.000
Cap. n. 36. — Spese per la Camera dei deputati	»	241.500.000
Cap. n. 39 — Spese per i viaggi dei Ministri, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 42. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	5.420.000
Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione). — Compenso speciale ai componenti della Sezione speciale per l'epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli Uffici di segreteria della sezione medesima (art. 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623)	»	1.500.000
Cap. n. 146. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	700.000
Cap. n. 147. — Manutenzione, riparazioni, ecc.	»	1.215.000
Cap. n. 249. — Fitti e canoni (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica)	»	24.000.000
Cap. n. 262. — Contributi ai Comuni, ecc., per favorire il ricovero, ecc. degli infermi tubercolotici, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 324-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Commissariato del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige »). — Indennità di carica e di rappresentanza al Commissario	»	330.000
Cap. n. 324-*ter* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). (*Spesa obbligatoria*)	»	150.000
Cap. n. 324-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	150.000
Cap. n. 324-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	50.000
Cap. n. 324-*sexies* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto	»	1.600.000
Cap. n. 324-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale	»	50.000
Cap. n. 324-*octies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio	»	150.000

Cap. n. 324-*novies* (di nuova istituzione). — Fitto per l'alloggio di servizio del Commissario e del Vice Commissario . L. 200.000

Cap. n. 324-*decies* (di nuova istituzione) — Fitto, illuminazione, riscaldamento, manutenzione e pulizia degli uffici . . . » 1.700.000

Cap. n. 324-*undecies* di nuova istituzione). — Impianto uffici, arredamento locali di alloggio e di servizio . » 3.000.000

Cap. n. 324-*duodecies* (di nuova istituzione). — Manutenzione e carburante automezzi di servizio . » 250.000

Cap. n. 324-XIII (di nuova istituzione). — Spese telegrafiche e telefoniche » 100.000

Cap. n. 332. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . » 9.955.200

Cap. n. 335. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. » 15.394.600

Cap. n. 336. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. » 62.807.200

Cap. n. 342. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 344. — Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, ecc. » 2.570.500

Cap. n. 347. — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. . » 65.000.000

Cap. n. 348. — Spese casuali . » 37.500

Cap. n. 352. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria generale, ecc. » 18.000.000

Cap. n. 355. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo della Ragioneria generale, ecc. » 11.000.000

Cap. n. 356. — Compensi speciali, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 360. — Indennità per cessazione del rapporto d'impiego, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 361. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 381. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero . » 8.000.000

Cap. n. 395. — Compenso alla Banca di Italia per il servizio di tesoreria, ecc. » 990.000.000

Cap. n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 53.500.000

Cap. n. 415 (modificata la denominazione). — Spese per le automobili assegnate per i servizi dei Ministeri del tesoro, delle finanze e del bilancio. Spese per le automobili di rappresentanza e per quelle adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato. Affitto di locali » 7.500.000

Cap. n. 425. — Spese per la beneficenza romana » 1.385.000.000

Cap n. 425-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente relative al concorso dovuto al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 » 22.173.700

Cap. n. 448-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione di pendenze varie delle Amministrazioni statali verso la Banca Italiana di Sconto » 500.000

Cap. n. 457-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso al Ministero dei trasporti della somma anticipata per conto del Tesoro per il riscatto della Ferrovia Mantova-Modena (legge 12 aprile 1940, n. 426) » 1.500.000

Cap. n. 480-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative a rimborsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione Pontificia di assistenza . » 18.000.000

Cap. n. 487-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo da versare nelle contabilità speciali intestate alla Regione ed alle Provincie pel funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici . L. 40.000.000

Cap. n. 487-*ter* (di nuova istituzione). — Fondo da versare nelle contabilità speciali intestate alla Regione ed alle Provincie del Trentino-Alto Adige in corrispondenza del gettito delle entrate erariali alle stesse spettanti ai sensi degli articoli 59, 61, 62, 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172 e articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619) . » 1.230.000.000

Cap. n. 487-*quater* (di nuova istituzione). — Fondo da versare nella contabilità speciale intestata alla Regione del Trentino Alto-Adige in corrispondenza del gettito delle entrate erariali di cui all'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, calcolato nelle misure percentuali stabilite per l'anno 1949, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, numero 619) . . . » 1.170.000.000

Cap. n. 488. — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . » 4.429.900

Cap. n. 493-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie in materia di requisizioni »). — Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali per controversie in materia di requisizioni (art. 77 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 19) » 15.000

Cap. n. 493-*ter* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri ed al segretario dei Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni » 41.000

Cap. n. 493-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 61.200

Cap. n. 496-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano »). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano » 2.000.000

Cap. n. 496-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità speciale ai componenti delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493) » 6.500.000

Cap. n. 496-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dei servizi dipendenti dal Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e partigiani » 15.000.000

Cap. n. 496-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 2.500.000

Cap. n. 496-*sexies* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 2.500.000

Cap. n. 496-*septies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai servizi

per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 9) . L. 250.000

Cap. n. 496-*octies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani . » 100.000

Cap. n. 496-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di manutenzione dei mobili per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano » 4.000.000

Cap. n. 496-*decies* (di nuova istituzione). Spese di manutenzione e di adattamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano » 200.000

Cap. n. 496-*undecies* (di nuova istituzione). — Spese di affitto e riscaldamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano » 3.000.000

Cap. n. 496-*duodecies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e l'incisione di insegne metalliche relative alle ricompense al valor militare concesse per l'attività partigiana » 3.000.000

Cap. n. 496-XIII (di nuova istituzione). — Spese postali e telefoniche » 1.000.000

Cap. n. 497. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc. » 250.000.000

Cap. n. 533-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 5.721.900

Cap. n. 533-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'esercizio finanziario 1948-49 . » 60.000.000

Cap. n. 536-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per l'Alimentazione »). — Saldo d'impegni riguardante spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 300.000

Cap. n. 539-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per la Sardegna »). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 2.000.000

Cap. n. 554-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto per l'attuazione dei controlli tecnici relativi alla disciplina delle distribuzioni, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità ai dipendenti ed ai pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388) » 550.000

Cap. n. 555-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 1.171.950

Cap. n. 558-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente riguardanti il pagamento dei compensi dovuti agli uffici postali, all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro » 150.000.000

Cap. n. 582-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento della Commissione per la liquidazione dei debiti contratti dalle formazioni partigiane » 4.000.000

Cap. n. 583-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni degli esercizi anteriori a quello corrente concernenti: spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazioni di mobili ed oggetti vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio di razionamento dei consumi . » 450.000.000

Cap. n. 588-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per gli automezzi . L. 1.000.000

Cap. n. 599. — Rimborso all'Ufficio italiano dei cambi, ecc. » 12.000.000.000

Cap. n. 610. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, ecc. » 9.978.200

Cap. n. 619-*bis* (di nuova istituzione). — Pagamenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali Sezione autonoma dell'I.M.I. delle somme risultanti a debito dello Stato dal conto speciale aperto al Tesoro, dal Consorzio stesso, per la garanzia statale concessa sull'operazione di finanziamento a favore della Società « Emona » con il decreto 30 settembre 1943, n. 144130 (legge 12 febbraio 1942, n. 100) » 4.830.553

Cap. n. 636. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova, ecc. . » 973.300

Totale degli aumenti . L. 21.916.294.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi Interessi e premi. (*Spesa obbligatoria*) L. 56.000.000

Cap. n. 212. — Indennità di missione, ecc. » 300.000

Cap. n. 426. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. » 54.500.000

Cap. n. 449. — Somme dovute al Governo svizzero, ecc. » 12.000.000.000

Cap. n. 461. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc. » 13.651.000

Cap. n. 554 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale e degli Uffici di segreteria per la disciplina delle distribuzioni, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità ai dipendenti ed ai pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388) » 550.000

Cap. n. 555. — Spese e rimborsi per la sistemazione e conversione, ecc. » 502.500.000

Cap. n. 587 (modificata la denominazione). — Fitto di locali . » 1.220.000

Totale delle diminuzioni L. 12.628.721.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 380. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per incarichi presso Enti diversi dalle Borse valori, nonchè al personale del Tesoro incaricato delle operazioni di distruzione di banconote, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179.

Cap. n. 470. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato, addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). (*Spesa obbligatoria*).

Cap. n. 471. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato, addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza in Italia delle truppe alleate (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

d) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 774 (aggiunto). — Pagamento al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 33 (modificata la denominazione). — Fondo corrispondente a quattro decimi dell'importo del provento delle tasse di circolazione da devolversi a favore delle Provincie ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, sostituito dall'art. 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6 . L. 400.000.000

Cap. n. 48. — Vincite al lotto L. 700.000.000

Cap. n. 220-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese diverse »). — Spese inerenti all'esecuzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria e per gli ufficiali della guardia di finanza » 20.000.000

Cap. n. 236. — Acquisto di stabili e terreni » 25.000.000

Cap. n. 251-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente relative al funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 » 190.000.000

Cap. n. 271-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale dell'Ente Nazionale Metano (decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493) » 180.000.000

Totale L. 1.515.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Amministrazione centrale) L. 5.500.000

Cap. n. 35. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Amministrazione giudiziaria) » 219.500.000

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la Commissione di vigilanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma » 50.000

Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di cassa relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie » 6.000.000

Cap. n. 79-*ter* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie » 1.193.000

Cap. n. 79-*quater* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale e le Prefetture » 6.000.000

Cap. n. 79-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato » 22.300

Totale degli aumenti L. 238.265.300

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Spese, escluse quelle di personale, per la custodia e la manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma; canoni e servizi diversi L. 50.000

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 96 (aggiunto). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di cassa, ecc.

Cap. n. 97 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione, ecc.

Cap. n. 98 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo Militare alleato, ecc.

Cap. n. 99 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo Militare alleato.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 7. — Spese per la fornitura di materiali, ecc. L. 4.000.000

Cap. n. 25 (modificata la denominazione). Spese per l'acquisto e l'esercizio degli automezzi » 3.295.000

Cap. n. 41. — Congressi, conferenze, ecc. » 150.000.000

Cap. n. 76. — Spese nell'interesse delle collettività italiane all'estero » 10.000.000

Cap. n. 77. — Contributi nell'interesse delle collettività italiane all'estero » 8.000.000

Cap. n. 82. — Spese riservate, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 94-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da destinarsi alla Amministrazione per gli Aiuti Internazionali per far fronte alle spese di cui all'art. 3 dell'accordo fra il Governo italiano e il Comitato preparatorio per l'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 468 » 551.500.000

Totale L. 826.795.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 28. — Spese politiche segrete L. 300.000.000

Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 200.000

Totale L. 300.200.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 12. — Indennità, ecc., a membri di Consigli, ecc. L. 35.000.000

Cap. n. 112. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istruzione tecnica, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 114. — Contributi, ecc., per il funzionamento di istituti tecnici, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 162. — Assegni alle accademie, ecc., e agli enti culturali, ecc. » 160.000

Cap. n. 222-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 80.700

Cap. n. 240-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle concessioni sul prezzo dei viaggi effettuati dalle maestre degli asili infantili negli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 » 15.551.000

Totale L. 120.791.700

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 14. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. L. 12.000.000

Cap. n. 29. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. » 500.000

Cap. n. 46. — Servizio segreto » 4.000.000

Cap. n. 53. — Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, ecc. Medaglie al merito di servizio » 500.000

Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 57. — Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	L.	140.000.000
Cap. n. 67. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di pubblica sicurezza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 91. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, ecc.	»	1.534.500
Cap. n. 103. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc.	»	2.500.000.000
Cap. n 108-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	»	750.000
Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità di missione ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	2.684.784.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54. — Indennità di vestiario ai sottufficiali, ecc.	L.	38.000.000
Cap. n. 106. — Rimborso ai Comuni, ecc.	»	4.000.000
Cap. n 108. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea	»	1.250.000
Totale delle diminuzioni	L.	43.250.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 68. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini.

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento*:

Cap. n. 43. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	L.	3.000.000.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap n. 23. — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	11.550.000
Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per missioni all'estero	»	4.000.000
Cap. 46-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare ai sensi dell'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, contenente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento	»	1.000.000.000
Cap. n. 49. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc.	»	2.799.000
Totale	L.	1 018.349.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 122. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	80.000
Cap. n. 182. — Spese relative al mantenimento dei campi di aviazione, ecc.	»	1.250.000
Totale degli aumenti	L.	1.330.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 103. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 105. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	30.000
Totale delle diminuzioni	L.	80.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	L.	2.987.000
Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per ripristinare l'efficienza della centrale e dell'impianto di riscaldamento dell'edificio sede degli uffici centrali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	15.000.000
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario al Segretariato generale della montagna (art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 522 2ª delle 3 rate)	»	20.000.000
Cap. n. 139. — Spese a pagamento non differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. (Sicilia)	»	500.000.000
Cap. n. 140. — Spese a pagamento non differito per opere di bonifica pubbliche, ecc. (Sicilia)	»	50.000.000
Cap. n. 143. — Spese a pagamento non differito, relative a sussidi, ecc. (Sicilia)	»	50.000.000
Cap. n. 145. — Spese a pagamento non differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. (Sardegna)	»	1.400.000.000
Totale degli aumenti	L.	2.037.987.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 102. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da reduci, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 132. — Sussidi per i lavori di sistemazione, ecc.	»	35.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	50.000.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 4. — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti.

Cap. n. 62. — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 17. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese riguardanti esercizi finanziari anteriori a quello in corso	»	1.415.000
Cap. n. 97-*ter* (di nuova istituzione). — Somme dovute a privati per beni asportati dai tedeschi, recuperati e compensati con altri beni alienati a favore dello Stato	»	10.000.000
Totale	L.	11.815.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica di denominazione:

Cap. n. 22. — Spese di liti, arbitraggi e risarcimento di danni. (*Spesa obbligatoria*).

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro, ecc.	L.	1.142.637.500

SPESA

In aumento:

Cap. n. 20. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 24. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc.	»	270.000
Cap. n. 25. — Assegni al Clero di Sardegna	»	13.000.000
Cap. n. 26 — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse, ecc.	»	600.000
Cap. n. 29. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	1.125.767.500
Totale	L.	1.142.637.500

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro, ecc.	L.	16.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 18. — Supplementi di congrua ai parróci di Roma, ecc.	L.	16.000.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc.	L.	1.534.500
Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova categoria « Entrate effettive » di parte straordinaria). — Saldo del reddito netto complessivo della Foresta di Tarvisio per il periodo dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1938	»	29.140.000
Totale	L.	30.674.500

SPESA

In aumento:

Cap. n. 9. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	L.	4.000.000
Cap. n. 17. — Assegni al Clero del Pantheon	»	1.534.500
Cap. n. 19. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	25.140.000
Totale	L.	30.674.500

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 9. — Proventi derivanti dalla compartecipazione, ecc.	L.	7.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 5-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative a premi di interessamento alla regolarità del servizio (art. 10 dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725)	L.	7.000.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 27. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica in cavi sotterranei; spesa per manutenzione tecnica degli impianti negli uffici telefonici gestiti direttamente dall'Azienda, nelle stazioni amplificatrici, di alta frequenza e radiotelefoniche; spese di manutenzione e riparazione di apparecchi, macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico. Spesa per spostamento e protezione dei circuiti telefonici interurbani; servitù di appoggio, indennità e spese per danni. Spesa per fornitura e produzione di energia elettrica per gli impianti tecnici; mano d'opera sussidiaria. Spesa di trasporto e di dogana. Spesa per acquisto di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti e misure elettriche. Spesa per acquisto di carburanti e lubrificanti per gruppi elettrogeni. Spesa per l'acquisto di tute da lavoro, di camiciotti ed indumenti speciali al personale tecnico e di manutenzione esterna. Spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni tecniche ad uso degli uffici. Spesa per acquisto di materiale per disegnatori.

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 1° aprile 1950, n. 156.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1949-50 (2° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50

In aumento:

Cap. n. 45. — Imposta di registro	L.	1.400.000.000
Cap. n. 51. — Imposta ipotecaria	»	300.000.000
Cap. n. 75. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	6.000.000.000
Cap. n. 266. — Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale, ecc.	»	5.650.000
Cap. n. 361. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, ecc.	»	31.703.600
Totale	L.	7.737.353.600

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949-50

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 193. — Spese relative all'acquisto, rinnovo e manutenzione di materiale vario	L.	1.570.000
Cap. n. 322. — Spese d'ufficio	»	50.000
Cap. n. 323-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'autovettura adibita ai servizi del Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana	»	150.000
Cap. n. 336. — Compensi speciali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 388. — Spese riservate, ecc.	»	70.000
Cap. n. 397. — Scuola dell'arte della Medaglia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 408-*bis* (di nuova istituzione). — Premio di presenza al personale salariato in servizio di visita alla sezione staccata dell'Ispettorato del Provveditorato generale dello Stato carte valori presso le Cartiere Miliani in Fabriano	»	75.000
Cap. n. 408-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio di visita alla sezione staccata dell'Ispettorato del Provveditorato generale dello Stato carte valori presso le Cartiere Miliani in Fabriano	»	50.000
Cap. n. 487. — Spese assistenziali di carattere riservato	»	200.000.000
Cap. n. 536-*bis*. — Saldo d'impegni, ecc.	»	508.500
Cap. n. 577-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale comunque addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra	»	500.000
Cap. n. 631. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori, ecc.	»	31.703.600
Totale degli aumenti	L.	235.577.100

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 199. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo	L.	1.570.000
Cap. n. 324. — Spese postali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 420. — Fondo occorrente per l'integrazione, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 558. — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc.	»	370.000
Cap. n. 577. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 585. — Spese relative al recupero dei beni, ecc.	»	600.000
Totale delle diminuzioni	L.	203.240.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 342. — Sussidi al personale di ruolo, non di ruolo e salariato dell'Amministrazione del tesoro, centrale e provinciale, al personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso l'Amministrazione del tesoro, nonchè agli ex impiegati ed agenti della detta Amministrazione e relative famiglie, escluso il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Cap. n. 369. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato ed a quello comandato o distaccato da altre Amministrazioni dello Stato presso detti Uffici ai sensi della legge 16 settembre 1940, numero 1450.

Cap. n. 370. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo degli uffici provinciali e degli uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del tesoro ed a quello comandato o distaccato da altre Amministrazioni dello Stato (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). (*Spesa obbligatoria*).

Cap. n. 371. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli uffici provinciali e degli uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del tesoro ed a quello comandato o distaccato da altre Amministrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

Cap. n. 393. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro e dei certificati di credito del Tesoro per il fondo relativo al finanziamento della industria meccanica. Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Cap. n. 396. — Spese generali di esercizio della Zecca. Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca. Acquisti di utensili e di materiali per riparazione e manutenzione di locali e dell'impianto industriale. Premi e compensi per studi, modelli e prove per nuovi tipi di monete e medaglie. Spese per la Commissione tecnico-artistico-monetaria.

d) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 764-*bis* (aggiunto). — Spese per l'autovettura, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 45. — Aggio e complemento d'aggio, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 231-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi 1942-43 e 1943-44, relative alla devoluzione, a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, dei diritti e contributi di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612	»	1.347.700
Totale	L.	201.347.700

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 293-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Opere pubbliche già eseguite nel periodo anteriore alla liberazione »). — Fondo per la regolazione delle spese relative ad opere pubbliche già eseguite nel periodo anteriore alla liberazione	L.	3.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 186. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	L.	3.200.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza ministeriale, ecc.	L.	5.650.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 171. — Premi per invenzioni, ecc.	L.	60.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 170. — Esperienze, studi, ecc. .	L.	60.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 58. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . .	L.	175.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito, ecc.	L.	175.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1949-50.

SPESA

Modifica di denominazione:

Art. n. 8. — Rimborso allo Stato degli stipendi, assegni fissi e retribuzioni al personale civile e militare addetto ai servizi della Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Caradogna » e « San Martino a Coltura », siti nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi denominati « Caradogna » e « San Martino a Coltura », riportati nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Giuseppe fu Carmine per 2/3 e Buffardi Luigi fu Cristoforo per 1/3, livellari al comune di Castelvolturno, partita 385, foglio di mappa 24, particella 29 (parte), foglio di mappa 25, particella 18, per la superficie complessiva di Ha. 0.57.83 e con l'imponibile di L. 69,39.

Il fondo « Caradogna » confina con la strada comunale « Caradogna », con l'argine del fiume Volturno, con la strada vicinale « San Martino a Coltura », con le proprietà Boccone Anna e Filomena fu Pasquale, Boccone Bartolomeo fu Antonio.

Il fondo « San Martino a Coltura » confina con la strada comunale « Caradogna », con la strada vicinale San Martino a Coltura, con la proprietà Sementini Bernardo ed altri fu Castrese, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « Caradogna » e « San Martino a Coltura » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 290. — GIORDANO

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi d'impresa che figureranno nella « V Mostra internazionale delle conserve alimentari » in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve » di Parma pervenuta in data 17 marzo 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale delle conserve alimentari » che si terrà a Parma dall'8 al 25 settembre 1950 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi d'impresa che figureranno nella « X Mostra internazionale della meccanica » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato ordinatore della « X Mostra internazionale della meccanica » di Torino pervenuta in data 17 marzo 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale della meccanica » che si terrà a Torino dal 30 settembre al 20 ottobre 1950 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto della zona seconda, a sinistra dell'Arno, del piano parziale di ricostruzione di Firenze.

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1950, n. 1026, è stato approvato, con uno stralcio, il progetto della zona seconda, a sinistra dell'Arno, del piano parziale di ricostruzione di Firenze, vistato in una planimetria in iscala 1:1250, e sono state rese esecutorie, con alcune prescrizioni, le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto progetto rimane fermo lo stesso termine stabilito per il piano parziale di ricostruzione originario.

(1601)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Veroli (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1950, n. 1952, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Veroli (Frosinone), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1602)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1949, col quale sono stati sostituiti e modificati alcuni articoli del predetto decreto Ministeriale 15 giugno 1948 e prorogato il termine utile per la presentazione delle domande;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 15 giugno 1948, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, via Eudossiana 18, nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1950, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro n. 5, foglio n. 183

(1638)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo A del Ministero delle finanze riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministro per la pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione dell'art. 3, del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari dopo cinque anni almeno di lodevole servizio nei ruoli di altre Amministrazioni ha determinato di mettere a concorso, per esami, fra gli aiuti ed assistenti suddetti, un decimo dei cinquantanove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* di quella Amministrazione.

Il programma per l'esame colloquio prescritto dall'art. 4, del regio decreto sopra citato verterà sulle materie indicate nell'allegato programma:

1. — *Geodesia e topografia*:

enunciati fondamentali della geodesia pratica;
coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;
sistemi di proiezione del geoide; proiezione cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme;
strumenti topografici; verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formole relative;
principi generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;
calcolo di aeree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;
compensazione degli errori.

2. — *Economia ed estimo*:

elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
la teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali: (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

3. — *Costruzioni*:

elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
travi reticolate, travi continue, archi e telai;
nozioni sui sistemi elastici;
strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione - composizione delle malte e dei conglomerati.

4. — *Idraulica*:

idrostatica ed idrometria;
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;
utilizzazione delle acque bacini di ritenuta dighe canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione;
nozioni sui motori idraulici.

5. — *Elettrotecnica*:

nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6. — *Legislazione*:

disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
cenni fondamentali di diritto pubblico;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

7. — *Lingua straniera*:

Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Detto esame avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze in data che sarà successivamente determinata. Gli aiuti ed assistenti universitari che intendono partecipare al suddetto concorso, dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del bando del concorso pubblico a cinquantanove posti di ingegnere erariale in prova, nel ruolo di gruppo *A* della Amministrazione del Ministero delle finanze.

La domanda, in carta da bollo da L. 32, firmata dall'aspirante, dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

I documenti, a corredo di essa, e qui sotto elencati, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) certificato del rettore dell'Università o Istituto universitario attestante la nomina del candidato aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o dell'articolo 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti che saranno richiesti dal bando del concorso pubblico a cinquantanove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erarali che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati aiuti od assistenti universitari, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, dal quale si prescinde nei confronti degli aiuti ed assistenti suddetti.

Il Ministero delle finanze, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio o di materia affine.

La Commissione esaminatrice attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

L'aiuto od assistente universitario vincitore del concorso, sarà nominato ingegnere erariale salvo il periodo di prova non inferiore ai mesi sei e conseguirà la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, se applicabili, le disposizioni di cui al bando sopraindicato, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(1526)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso per titoli per l'ammissione di sessantadue alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova, bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 307, con cui venne bandito un concorso per titoli, per l'ammissione di sessantadue alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo *C*), riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto 16 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 51, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice;

Vista la tabella di classificazione dei concorrenti e riconosciuto che essa è conforme alle risultanze dei processi verbali;

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948 per l'ammissione di sessantadue alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine della pubblica sicurezza (gruppo *C*, grado 13°):

1. Crinò Angelo di Antonio . . . . punti 22,70
2. Lutri Luigi fu Bartolomeo . . . » 22,10
3. De Vito Angelo fu Francesco . . . » 22,08
4. Bollino Antonio fu Nicola . . . » 22,01
5. Di Stasio Antonio di Giuseppe . . . » 22 —
6. Giangiobbe Francesco fu Domenico . . » 21,40
7. Cassisa Salvatore fu Francesco . . » 21,17
8. Mangiaracina Giuseppe di Pietro . . » 20,94
9. Briglia Giuseppe fu Nicola . . . » 20,57
10. Mantegna Salvatore fu Pasquale . » 20,45
11. Vitale Nicola fu Alessandro . . . » 20,15
12. De Pasquale Gino di Orazio . . . » 20,05
13. Manca Carlo fu Placido . . . » 19,95
14. Sferrazzo Carmelo di Alfio . . . » 19,92
15. Arnone Gaspare fu Giuseppe . . . » 19,83
16. Cocco Teodosio di Diodato . . . » 19,70
17. Greco Giuseppe di Giuseppe . . . » 19,60
18. Iero Francesco fu Fortunato . . . » 19,55
19. Pitruzzella Angelo fu Salvatore . . » 19,45
20. Leone Peppino di Luigi . . . » 19,37
21. Ungaretti Giovanni fu Carlo . . . » 19,35
22. Carrella Alberto fu Giovanni . . . » 19,25
23. Giuliattini Silvestro fu Pietro . . . » 19,24
24. Gentile Francesco fu Giovanni . . » 19,23
25. Reitano Benedetto di Basilio . . » 19,20
26. De Bilio Gaetano fu Pietro . . » 19,16
27. Fodarella Giovanni di Leonardo . . » 19,10
28. Dell'Aquila Michele fu Aniello . . . » 19,07
29. Romano Salvatore fu Pasquale . . » 19 —
30. Pedroli Silvio fu Claudio . . . » 18,92
31. Rizzo Secondo fu Giuseppe . . . . » 18,90
32. Visalli Carmelo fu Pietro . . . . » 18,86
33. Vadalà Giovanni fu Bruno . . . . » 18,80
34. Praticò Giuseppe fu Paolo . . . . » 18,78
35. Belluso Alfio fu Carmelo . . . . » 18,76
36. Lapegna Giovanni di Giuseppe . . . » 18,75
37. Fusco Giovanni di Francesco . . . » 18,73
38. Andreozzi Antonio fu Giuseppe . . . » 18,71
39. Finocchiaro Giuseppe di Antonino . . » 18,70
40. Corazzini Furio fu Romolo . . . » 18,63
41. Chessari Emanuele di Salvatore . . » 18,62
42. Catacchio Nicola di Vito, croce al merito di guerra . » 18,61
43. Di Stefano Salvatore fu Vincenzo . . » 18,61
44. Maraventano Raimondo di Pietro . . » 18,60
45. Beda Dino fu Luigi, due croci al merito di guerra . . » 18,55
46. Cassetta Gennaro di Vincenzo, una croce al merito di guerra . . » 18,55
47. Dioletta Luigi di Domenico, ex combatt. » 18,55
48. Gasparri Dino di Guido . » 18,50
49. Ciamei Ottorino di Luigi . . . » 18,48
50. Moffa Giovanni di Luigi . . . » 18,46
51. Cione Giuseppe fu Giovanni . . . » 18,45
52. Ursini Mario fu Pier Filippo . . » 18,35
53. Monterosso Giovanni fu Antonio . . » 18,31
54. Frega Giovanni Battista fu Francesco medaglia al valor militare » 18,30
55. Rossi Vincenzo fu Luigi, orfano di guerra » 18,30
56. Nota Giuseppe fu Dionisio » 18,30
57. Valeri Germano di Enrico . . » 18,27
58. Tomasone Vittorio di Raffaele . . » 18,25
59. Corbelletti Natale di Antonio » 18,21
60. Silvi Pasquale fu Giuseppe, invalido di guerra » 18,20
61. Trombatore Santi fu Vincenzo, medaglia al merito di guerra, ex combattente » 18,20
62. Scarpelli Carmine di Filippo, usciere nell'Amministrazione della pubblica sicurezza . . » 18,20
63. De Iorio Giuseppe fu Pasquale, inserviente nell'Amministrazione civile dell'interno . punti 18,20
64. Morelli Eustachio di Michele . . . » 18,17
65. D'Agui Francesco di Ferdinando . . » 18,15
66. Rossetti Angelo fu Giovanni . . . » 18,10
67. Masala Cosimo di Giuseppe, medaglia di bronzo al valor militare . » 18,05
68. Brindisi Rocco fu Antonio, orf. di guerra » 18,05
69. Sciuto Pietro di Antonino, usciere nell'Amministrazione civile dell'interno » 18,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1950

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1950
Registro Interno n. 10, *foglio n.* 254. — VILLA

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1950, registro n. 10 Interno, foglio n. 254, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli, bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, per il conferimento di sessantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto il decreto-legge 4 luglio 1932, n. 1176;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

1. — I sottonotati candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento di sessantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, con riserva di anzianità, applicati di pubblica sicurezza in prova (grado 12°, gruppo *C*) a decorrere dal 1° aprile 1950 a norma del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, con l'assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 12°, oltre le indennità previste dalle vigenti disposizioni:

1. Lutri Luigi di Bartolomeo, ex combattente;
2. De Vito Angelo fu Francesco, invalido di guerra, ex combattente;
3. Bollino Antonio fu Nicola, ex combattente;
4. Di Stasio Antonio di Giuseppe, ex combattente;
5. Giangiobbe Francesco fu Domenico, orfano di guerra;
6. Cassisa Salvatore fu Francesco, ex combattente;
7. Mangiaracina Giuseppe di Pietro, ex combattente;
8. Briglia Giuseppe fu Nicola, ex combattente;
9. Vitale Nicola fu Alessandro, orfano di guerra;
10. De Pasquale Gino di Orazio, ex combattente;
11. Manca Carlo fu Placido, ex combattente;
12. Cocco Teodosio di Diodato, ex combattente;
13. Pitruzzella Angelo fu Salvatore, ex combattente;
14. Leone Peppino di Luigi, ex combattente;
15. Carrella Alberto fu Giovanni, ex combattente;
16. Gentile Francesco fu Giovanni, orfano di guerra;
17. De Bilio Gaetano fu Pietro, ex combattente;
18. Dell'Aquila Michele fu Aniello, ex combattente;
19. Rizzo Secondo fu Giuseppe, ex combattente;
20. Visalli Carmelo fu Pietro, ex combattente;
21. Vadalà Giovanni fu Bruno, ex combattente;
22. Praticò Giuseppe fu Paolo, ex combattente;
23. Belluso Alfio fu Carmelo, ex combattente;
24. Lapegna Giovanni di Giuseppe, ex combattente;
25. Fusco Giovanni di Francesco, ex combattente;
26. Andreozzi Antonio fu Giuseppe, ex combattente;
27. Finocchiaro Giuseppe di Antonino, ex combattente;
28. Corazzini Furio fu Romolo, invalido di guerra, ex combattente;
29. Chessari Emanuele di Salvatore, ex combattente;
30. Catacchio Nicola di Vito, ex combattente;
31. Beda Dino fu Luigi, ex combattente;

32. Cassetta Gennaro di Vincenzo, ex combattente;
33. Dioletta Luigi di Domenico, ex combattente;
34. Ciamei Ottorino di Luigi, invalido di guerra, ex combattente;
35. Frega Giovanni Battista fu Francesco, ex combattente;
36. Rossi Vincenzo fu Luigi, orfano di guerra;
37. Corbelletti Natale di Antonio, ex combattente;
38. Silvi Pasquale fu Giuseppe, invalido di guerra, ex combattente.

I predetti andranno a prendere posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado Bonazzi Walter di Dante.

2. — I sottonotati candidati dichiarati idonei al concorso per titoli per il conferimento di sessantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, con riserva di anzianità, alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova (grado 13°, gruppo *C*) a decorrere dal 1° aprile 1950, con l'assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, oltre l'indennità previste dalle vigenti disposizioni:

1. Crinò Angelo di Antonio;
2. Mantegna Salvatore fu Pasquale;
3. Sferrazzo Carmelo di Alfio;
4. Arnone Gaspare fu Giuseppe;
5. Greco Giuseppe di Giuseppe;
6. Iero Francesco fu Fortunato;
7. Ungaretti Giovanni fu Carlo;
8. Giuliattini Silvestro fu Pietro;
9. Reitano Benedetto di Basilio;
10. Fodarella Giovanni di Leonardo;
11. Romano Salvatore fu Pasquale;
12. Pedroli Silvio fu Cladio;
13. Di Stefano Salvatore fu Vincenzo;
14. Maraventano Raimondo di Pietro;
15. Gasparri Dino di Guido;
16. Moffa Giovanni di Luigi;
17. Cione Giuseppe di Giovanni;
18. Ursini Mario fu Pier Filippo;
19. Monterosso Giovanni fu Antonio;
20. Nota Giuseppe fu Dionisio;
21. Valeri Germano di Enrico;
22. Tomasone Vittorio di Raffaele;
23. Trombatore Santi fu Vincenzo;
24. Scarpelli Carmine di Filippo.

I predetti andranno a prendere posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado Alterio Sabato di Pietro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1950

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1950
Registro Interno n. 15, *foglio n.* 145. — VILLA

(1515)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per esami, a trentanove posti di vice segretario in prova nei ruoli del personale di questo Ministero, indetto con il decreto Ministeriale 30 dicembre 1948.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 181, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali in data 26 luglio 1949 e 16 settembre 1949, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente l'11 agosto 1949, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 308, ed il 23 settembre 1949, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 18, con i quali è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1948:

1.	Gagliardi dott. Mario	punti 19,65
2.	Petrassi dott. Piero	» 18,38
3.	Fricchione dott. Luigi	» 17,95
4.	De Benedetti Jacucci dott.ssa Giuliana	» 17,85
5.	Luppino dott. Giuseppe	» 17,52
6.	Parisi dott. Carmine	» 17,10
7.	Arrabito dott. Giuseppe	» 17,06
8.	Civili dott. Luigi	» 16,87
9.	Li Vigni dott. Umberto	» 16,62
10.	Giorgieri dott. Paolo	» 16,57
11.	Rossi dott. Ottavio	» 16,49
12.	Consolo dott. Andrea	» 16,40
13.	D'Adamo dott. Edilio	» 16,38
14.	Della Nesta dott. Ennio	» 16,33
15.	Reitano dott. Giorgio	» 16,21
16.	La Porta dott. Gustavo	» 16,06
17.	Bochicchio dott. Sergio	» 15,97
18.	Del Franco dott. Alberto	» 15,96
19.	Le Piane dott. Angelo	» 15,68
20.	Paternò dott. Guido	» 15,50
21.	Brighenti dott. Manfredo	» 15,32
22.	Toscano dott. Tullio	» 15,31
23.	Figliola dott. Giacomo	» 15,21
24.	Tomassini dott. Elèno	» 15,10
25.	Fratellini dott. Filippo	» 14,96
26.	Iaccio dott. Matteo	» 14,89
27.	Scandurra dott. Giuseppe	» 14,64
28.	Iacomelli dott. Gino	» 14,61
29.	Gentili dott. Alberto	» 14,45
30.	Aiello dott. Orlando	» 13,98
31.	Morelli dott. Mario	» 13,67

Art. 2.

I candidati indicati al precedente articolo sono nominati, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito, vincitori del suddetto concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1950
Registro Commercio estero n. 2, *foglio n.* 190. — BRUNO

(1625)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.